SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2373

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1995

Norme relative alla modifica della struttura di comando ed alle procedure per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende eliminare un'anomala limitazione determinatasi circa cinquanta anni fa e che, se all'epoca poteva avere motivazioni contingenti, non ha più ragione di sussistere nell'attuale situazione.

Come noto il vigente quadro normativo non consente agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di accedere al grado di generale di corpo d'armata e, conseguentemente, alla carica di comandante generale.

Ciò determina una evidente disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali generali dell'Arma, rispetto a quelli delle tre Forze Armate ed ai corrispondenti gradi dirigenziali della Polizia di Stato che hanno un più ampio sviluppo di carriera e possono assurgere alle posizioni di vertice delle rispettive organizzazioni.

Il provvedimento in esame tende a sanare tale anacronistico inconveniente prevedendo che anche i generali di divisione dell'Arma possano raggiungere il grado di generale di corpo d'armata, pur se in numero limitato (tre unità). Secondo una logica conseguenza, poi, viene estesa anche ai generali di corpo d'armata dei carabinieri la possibilità di accedere, come gli altri parigrado dell'Esercito, alla carica di comandante generale.

Il presente disegno di legge prevede, altresì le attribuzioni dei generali di corpo d'armata dell'Arma nonchè le norme tecniche conseguenti all'istituzione del nuovo grado.

Si istituisce, inoltre, il Comitato dei generali, formato dai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Arma con competenza ad esprimere pareri non vincolanti in ordine a ben precisate materie. Tale organo risulterà uno strumento consultivo estremamente valido ed efficace, formato da alti ufficiali di grande competenza e di provata esperienza, le cui valutazioni potranno costituire sicuro riferimento per le decisioni di maggiore respiro, delicatezza e complessità.

Le peculiarità e la molteplicità dei compiti che gli ufficiali dell'Arma sono chiamati a svolgere nei vari gradi della loro carriera suggerisce, infine, alcune modifiche all'attuale composizione delle Commissioni di avanzamento quando sono chiamate ad esprimere i giudizi nei loro confronti.

Viene, in particolare, prevista una più consistente presenza nelle Commissioni stesse di ufficiali dei carabinieri al fine di valutare, attraverso una più ampia e diretta conoscenza dei valutandi, i parametri di professionalità, di specializzazione ed i profili umani e caratteriali di uomini chiamati a responsabilità sempre crescenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

1. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, a scelta tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito, compresa l'Arma dei carabinieri, ed ha rango gerarchico preminente sugli altri generali di corpo d'armata dell'Arma.

2. Qualora la carica di comandante generale venga attribuita ad un generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, questi viene collocato in soprannumero all'organico ed in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado.

3. Il comandante generale può delegare al vice comandante generale, al capo di stato maggiore e al sottocapo di stato maggiore nonchè ai capi reparo del comando generale, ai generali di corpo d'armata ispettori ed ai generali di divisione e di brigata l'emanazione di particolari atti istruttori e provvedimenti di sua competenza. Non possono essere delegate competenze attribuite al comandante generale, in materia di rappresentanza di militari, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, e relativi regolamenti attuativi.

Art. 2.

(Generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di corpo d'armata dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge

10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.

2. L'incremento numerico di cui al comma 1 è riportato nel ruolo Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, il numero dei generali di divisione relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è diminuito di tre unità.

3. I generali di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri, fermo restando quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, dipendono direttamente dal comandante generale ed oltre a tale carica possono:.

a) ricoprire la carica di vice comandante generale, generale ispettore delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;

b) essere destinati a particolari incarichi anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) esercitare funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.

4. I generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri che, prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza di un anno nella predetta carica, possono essere impiegati in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera *b)* del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per essi previsti, e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata avviene a scelta, secondo le modalità previste dalla legge 12 novembre

1955, n. 1137, come modificata dall'articolo 4 della presente legge.

6. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore di avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui, per il triennio 1996-1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Comitato dei generali)

1. È istituito il Comitato dei generali di corpo d'armata e di divisione dell'Arma dei carabinieri, organo consultivo del comandante generale denominato Comitato dei generali. 2. Il Comitato, presieduto dal vice comandante generale e composto dai generali di corpo d'armata e dai generali di divisione in ruolo, è convocato dal comandante generale perchè esprima il suo parere sulle seguenti materie, previ studi ed elaborazioni da parte dello stato maggiore del Comando generale:

a) le principali tematiche ordinative, di reclutamento e di addestramento;

b) la pianificazione generale per l'impiego delle risorse;

c) la pianificazione d'impiego degli ufficiali generali e colonnelli dell'Arma dei carabinieri;

d) i criteri da adottare nella redazione del piano d'impiego degli ufficiali superiori.

3. Al Comitato può essere altresì sottoposta dal comandante generale ogni altra que-

stione di speciale rilevanza che non rientri tra quelle elencate al comma 2.

4. Il Capo di stato maggiore del Comando generale partecipa alle riunioni del Comitato, anche nel caso in cui rivesta il grado di generale di brigata.

Art. 4.

(Commissione di avanzamento per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 – *1.* Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal capo di stato maggiore dell'Esercito che la presiede;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal presidente della sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

d) da due ufficiali generali di Corpo d'armata appartenenti alla stessa Arma dei carabinieri».

2. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre, n. 1137 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *1.* Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è presieduta dall'ufficiale di cui alla lettera *a)* dell'articolo 16 ed è inoltre composta:

a) da un generale di corpo d'armata Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) da due generali di divisione di cui uno appartenente all'Arma dei carabinieri;

c) da due generali di brigata di cui uno appartenente all'Arma dei carabinieri;

d) da tre colonnelli di cui due appartenenti all'Arma dei carabinieri».